BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE RISPARMIO GESTITO
E SERVIZI DI INVESTIMENTO (034)

Rifer. a nota n. *del* SIM MILANO ITALIA

Classificazione VII 2 1

Oggetto Comunicazione in ordine alle modalità di detenzione da parte delle SIM delle disponibilità liquide ricevute dalla clientela per i servizi di investimento.

Nell'ambito dell'attività di supervisione sul comparto delle SIM, la Banca d'Italia ha condotto un approfondimento sulle modalità di detenzione delle disponibilità liquide della clientela associate allo svolgimento dei servizi d'investimento e sul relativo *framework* procedurale.

In tale quadro sono state esaminate le relazioni predisposte dagli incaricati della revisione legale dei conti a norma dell'art. 23, comma 7, del Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF. Si è, inoltre, sottoposto un questionario a un campione di operatori rappresentativo del comparto, attivi prevalentemente nei servizi di esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini.

Nel complesso, le modalità operative seguite dagli intermediari si collocano all'interno di una cornice di sostanziale conformità con la normativa di riferimento ([1]) e i presidi organizzativi e procedurali adottati sono da ritenersi in linea con l'attività svolta.

L'analisi ha comunque evidenziato aree di miglioramento (riportate nell'allegato sub A), che necessitano di interventi di ulteriore rafforzamento dei processi interni (come descritti nell'allegato sub B) nell'ottica di assicurare, come parte degli obblighi di diligenza, il più ampio presidio della salvaguardia dei diritti della clientela sui beni affidati.

In relazione a ciò, le imprese di investimento autorizzate alla detenzione delle disponibilità liquide della clientela sono chiamate a valutare, in funzione della tipologia dei servizi prestati e secondo criteri di proporzionalità relativi alla

[1] Ci si riferisce, in particolare, alla Parte 3 – "Deposito e sub-deposito di beni dei clienti" del richiamato Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 che tiene conto delle previsioni della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione in tema di salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti.

dimensione delle attività svolte e alla tipologia della propria clientela, la necessità di integrare le soluzioni organizzative e procedurali in essere per tener conto delle raccomandazioni indicate nell'allegato.

Entro la fine del corrente anno, le SIM danno comunicazione alla Banca d'Italia degli interventi così realizzati unitamente agli esiti di una verifica di adeguatezza svolta dalla Funzione di revisione interna nonché alle valutazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

La Banca d'Italia valuta, nell'ambito dell'attività di vigilanza, se le modalità di deposito della liquidità dei clienti sono in linea con la prestazione dei servizi di investimento autorizzati, riservandosi in caso contrario di assumere le iniziative conseguenti.

Si inviano distinti saluti.

p. Il Direttore

Firmato digitalmente da
EMANUELLA FALCONE

ALLEGATO

A) Aree di miglioramento

a) Selezione e monitoraggio dei depositari

Il processo di selezione e monitoraggio dei depositari vede, in generale, il coinvolgimento delle strutture amministrative e direttive e la collaborazione delle funzioni di controllo interno ma non risulta sempre chiara l'articolazione dei compiti tra le varie figure preposte, tra cui il Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti, e l'interazione con le funzioni di controllo interno.

I criteri di individuazione dei depositari e del loro riesame periodico fanno genericamente riferimento alla solidità, alla reputazione, all'affidabilità tecnica nonché alle condizioni di *pricing* praticate ma tali aspetti risultano solo in parte associati a parametri utili a fornire un concreto supporto alle valutazioni.

b) Grado di diversificazione

Pur avvalendosi gli operatori di una pluralità di controparti, si registra, mediamente, un alto grado di concentrazione dei depositi di liquidità su specifici depositari (uno o due).

Questa situazione, seppur non in contrasto con la lettera della norma che richiama l'opportunità di effettuare il deposito della liquidità presso un minimo di due depositari, espone a rischi di non adeguata diversificazione dei fondi della clientela, in relazione alla dimensione e alla complessità dell'operatività svolta ([2]).

c) Carattere accessorio del servizio di custodia rispetto ai servizi di investimento prestati e scelte di allocazione della liquidità

Si è osservato per i servizi di esecuzione e ricezione degli ordini che le concrete scelte di impiego della liquidità della clientela risultano talvolta poco coerenti con l'obiettivo di assicurare al meglio la prestazione dei servizi di investimento ([3]). Le disponibilità conferite dalla clientela sono infatti funzionali alle attività di investimento della stessa e vanno depositate secondo modalità idonee allo svolgimento del servizio.

[2] Come indicato nel considerando 12 e nell'art. 4, comma 2, della Direttiva delegata (UE) 2017/593 e nell'art. 27, comma 1, del Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019.

[3] In via prevalente, le disponibilità di terzi sono detenute su conti omnibus "a vista"; in alcuni casi, la liquidità è allocata, in misura anche preponderante rispetto al complesso dei fondi di terzi ricevuti, su conti vincolati con scadenza alle volte superiore all'anno.

d) Interessi maturati sulle somme depositate
Sul punto le prassi sono diversificate e prevedono in ripetuti casi la mancata retrocessione (o la retrocessione solo parziale) alla clientela degli interessi maturati sulle somme depositate. Nella misura in cui l'individuazione dei depositari è orientata dalla ricerca delle forme tecniche maggiormente remunerative si rischia di comprimere l'obiettivo primario della salvaguardia dei diritti dei clienti e la capacità di assicurare l'ordinato svolgimento dei servizi di investimento con la conseguenza di accrescere i rischi degli operatori.

B) Interventi di rafforzamento del quadro procedurale e organizzativo

In relazione ai profili sopra evidenziati, le imprese di investimento autorizzate alla detenzione delle disponibilità della clientela sono chiamate a valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la necessità di integrare le soluzioni organizzative e procedurali in essere per tener conto delle suddette esigenze di miglioramento. In particolare:

a) il processo di selezione, monitoraggio e riesame periodico dei depositari deve individuare in maniera chiara compiti e responsabilità delle diverse strutture aziendali coinvolte e le modalità di interazione con le funzioni di controllo interno (*internal audit, compliance e risk management*).
In tale ambito, va ben definito il ruolo del Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti, al quale sono attribuiti, in funzione del grado di complessità organizzativa dell'intermediario, compiti di istruttoria, coordinamento e/o supervisione del processo.
Il perimetro delle verifiche svolte dalle funzioni di controllo interno deve includere, nell'ambito delle rispettive competenze, il processo sopra individuato.
I criteri di selezione, monitoraggio e riesame periodico dei depositari indicano i parametri e i metodi presi a riferimento per valutare e monitorare la competenza, la solidità, la reputazione e l'affidabilità tecnica dei depositari([4]). Tali parametri devono essere idonei a classificare le controparti esaminate e utili a fornire un concreto supporto alle valutazioni;

b) sono stabilite regole di diversificazione dei depositari con l'indicazione, ad esempio, di un numero minimo di controparti e/o dell'ammontare massimo (in termini assoluti o relativi) di disponibilità depositabili presso una singola controparte. Tali

[4] Ad esempio rating interni e/o esterni, indicatori patrimoniali, reddituali e dimensionali, grado di specializzazione operativa, elementi pregiudizievoli sotto il profilo reputazionale, indicatori di qualità del servizio prestato.

regole sono coerenti con i volumi di liquidità complessivamente affidata dalla clientela;

c) le scelte allocative della liquidità della clientela tengono conto della natura dei servizi di investimento prestati e della tipologia della clientela ed evitano l'apertura di conti che non siano funzionali allo svolgimento dei predetti servizi. In tale ambito, sono individuate le coerenti forme tecniche di deposito ammesse e vengono specificati i criteri di utilizzo e i relativi limiti dimensionali e di durata temporale.
Prevedono, inoltre, per le forme vincolate, soglie complessive (assolute o relative) di coerenza rispetto all'esigenza di garantire l'ordinato svolgimento dei servizi di investimento e alla necessità di assicurare la salvaguardia dei diritti dei clienti;

d) con riguardo alla pratica di non retrocedere (o di retrocedere solo parzialmente) gli interessi maturati sui depositi delle disponibilità di terzi, sono previsti presidi rafforzati, anche contrattuali, verso la clientela di riferimento per evitare l'insorgenza di eventuali rischi legali e reputazionali.
Sul piano gestionale, tale prassi va sottoposta a revisione periodica da parte del CdA, con il supporto del Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti e delle funzioni di controllo interno, al fine di verificare che le decisioni assunte in ordine alla distribuzione della liquidità tra i depositari non abbiano ridotto la capacità dell'intermediario di assicurare l'ordinato svolgimento dei servizi di investimento o pregiudicato l'obiettivo primario di salvaguardare i diritti dei clienti ([5]).

[5] Tenuto conto dell'entità degli interessi percepiti dall'intermediario in rapporto ai proventi complessivi o in base alla numerosità dei rapporti interessati rispetto al totale dei rapporti gestiti.